



OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 359/2013/R/GAS DEL 7 AGOSTO 2013

*“ORIENTAMENTI FINALI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO
RICONOSCIUTO E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS NEL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE”*

30 settembre 2013



INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | CONSIDERAZIONI DI SINTESI | 2 |
| 2 | DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO..... | 8 |
| 3 | CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI..... | 9 |
| 4 | CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE | 14 |
| 5 | TARIFFE E PEREQUAZIONE | 23 |
| 6 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETI CANALIZZATE DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE | 29 |
| 7 | ALTRE DISPOSIZIONI | 30 |

1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni e le integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione relativo agli “Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”, pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 7 agosto 2013.

In linea generale, si ritiene che il processo di regolazione dell’attività di distribuzione per il quarto periodo che decorre dal 1 gennaio 2014 debba essere orientato a rafforzare la trasparenza, la chiarezza e la stabilità del quadro regolatorio, caratteristiche che assumono ancor più rilevanza per un settore che si appresta, *[omissis]*, ad affrontare significativi mutamenti degli assetti proprietari a seguito dell’avvio delle gare per l’aggiudicazione degli ambiti territoriali. *[omissis]*

Vengono, di seguito, richiamate le tematiche di maggior impatto sulla qualità della regolazione, rimandando alle successive sezioni del documento per un’analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

Durata del periodo di regolazione

La proposta dell’Autorità di estendere a sei anni la durata del periodo di regolazione rispetto all’attuale durata quadriennale è condivisibile a condizione che, *[omissis]*, vengano introdotti opportuni meccanismi di revisione all’interno del periodo di regolazione del tasso di remunerazione riconosciuto. In particolare, si ritiene che tale aggiornamento, effettuato su base biennale, debba essere limitato al solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio al fine di non diluire la certezza e la visibilità della regolazione. *[omissis]*

Capitale investito riconosciuto (CIR)

Come osservato nella risposta al precedente documento di consultazione, si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato, utilizzando ai fini della rivalutazione il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall’ISTAT pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere

effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati. *[omissis]*

Relativamente alla determinazione del valore delle immobilizzazioni centralizzate, si ritiene opportuno che questa avvenga sulla base del metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti, *[omissis]*. Tale previsione si rende ancor più necessaria tenuto conto che gli investimenti centralizzati forniscono un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas. *[omissis]*

Relativamente all'ipotesi di applicazione di costi standard per la valutazione dei nuovi investimenti si ritiene che il riconoscimento di tali investimenti debba avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi standard anche attraverso gli esiti di un monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. *[omissis]*

Riconoscimento dello scostamento tra VIR e RAB

[omissis] Data la rilevanza della tematica, peraltro di non chiara interpretazione, si propone di effettuare ulteriori approfondimenti anche attraverso un processo di consultazione dedicato.

Tasso di remunerazione riconosciuto (WACC)

In linea generale, si condivide l'intenzione dell'Autorità di confermare ai fini della definizione del livello di remunerazione del capitale investito la metodologia del costo medio ponderato del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC).

Con riferimento al tasso di rendimento delle attività prive di rischio, *[omissis]*, come espresso in precedenza, si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo con frequenza biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (beta unlevered), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali [omissis], si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere inferiori a parità di rapporto D/E a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione [omissis]. Analogamente, la proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti β per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas e tenuto conto che le due attività presentano diversi livelli di maturità sia tecnologica che gestionale.

Relativamente al livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E) per il quarto periodo di regolazione si ritiene che, [omissis], non possa essere adottato un valore superiore a quello riconosciuto nel corrente periodo [omissis]. [omissis]

Infine, la proposta dell'Autorità di neutralizzare l'effetto del *time lag regolatorio* attraverso il riconoscimento nel capitale investito dei nuovi investimenti effettuati nell'anno t-1, a meno di conguaglio in sede di perequazione, si ritiene condivisibile. Qualora l'Autorità intendesse mantenere la maggiorazione del tasso di remunerazione si ritiene che tale maggiorazione debba essere applicata a tutti i nuovi investimenti realizzati ivi inclusi i lavori in corso e debba essere non inferiore al [omissis], in analogia a quanto applicato per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11. [omissis] Si ritiene altresì che la neutralizzazione del *time lag regolatorio*, volta a compensare lo sfasamento temporale tra la realizzazione di un investimento ed il suo riconoscimento in tariffa non debba avere effetti sulle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi in funzione dei punti di riconsegna serviti.

Trattamento contributi

In linea generale non si ritiene condivisibile il mancato degrado dei contributi in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), [omissis]

Si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione da quelli ottenuti negli anni successivi. Per i primi si ritiene

che i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione *[omissis]*. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica.

Diversamente, per i contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi. Si ritiene inoltre che i contributi non debbano essere portati in detrazione dei costi operativi ma esclusivamente del capitale investito.

Ammortamenti riconosciuti

[omissis] Per quanto riguarda gli ammortamenti dei cespiti centralizzati, pur non avendo evidenza del livello riconosciuto e delle relative aliquote, si evidenzia l'opportunità di allineare le vite utili delle immobilizzazioni materiali e immateriali a 5 anni in analogia alle scelte effettuate in altri settori regolati.

Costi operativi riconosciuti

Con riferimento ai costi operativi riconosciuti, si ritiene che il costo effettivo sostenuto nell'anno di riferimento 2011 debba essere desunto dai rendiconti separati resi disponibili dalle imprese distributrici e debba essere integrato con gli eventuali maggiori costi consuntivati nell'anno 2012 conseguenti alla profonda riforma che sta interessando l'assetto del settore anche attraverso la definizione del parametro che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari, *[omissis]*, si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la sola

differenziazione per densità di clientela servita. L'introduzione di una struttura binomia, con individuazione di una componente espressa in euro/pdr e una componente espressa in euro/smc non si ritiene condivisibile essendo i costi operativi del servizio sostanzialmente fissi ed indipendenti dai volumi distribuiti. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque procedere in tal senso, si ritiene che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito pari al 5%, sia troppo elevato essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito: una specifica raccolta dati presso gli operatori al fine del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti sarebbe auspicabile.

Considerato infine che dall'anno 2001 alle imprese di distribuzione è stato richiesto un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi *[omissis]*, si ritiene che ulteriori margini di efficienza potranno essere raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione soltanto attraverso processi di aggregazione. *[omissis]*

Infine, prima dell'adozione del provvedimento finale, si richiede a codesta Autorità di voler rendere disponibili agli operatori i livelli unitari dei costi operativi riconosciuti per punto di riconsegna e dei fattori di recupero di produttività al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti.

Trasparenza delle modalità di calcolo delle componenti di costo

Al fine di rafforzare la chiarezza e la trasparenza del quadro regolatorio ed in analogia agli altri settori regolati del gas, si ritiene necessario prevedere l'integrazione della modulistica per la trasmissione delle informazioni relative ai costi riconosciuti con gli algoritmi utilizzati *[omissis]*. Ciò consentirebbe una corretta ed univoca lettura delle nuove disposizioni da parte di tutti i soggetti interessati alle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali nonché di ottemperare agli obblighi informativi a carico dei gestori secondo quanto previsto dal decreto 226/11. *[omissis]* L'approvazione delle tariffe obbligatorie e delle tariffe di riferimento si ritiene debba avvenire contestualmente e comunque prima dell'inizio dell'anno di applicazione, *[omissis]*.

Cronoprogramma di installazione dei misuratori del gas naturale

Relativamente al cronoprogramma di installazione dei misuratori elettronici G4/G6 la conferma della scadenza al 2018 non si ritiene condivisibile alla luce delle difficoltà pratiche e operative conseguenti alle variazioni societarie connesse alle gare d'ambito e della necessità di attendere il completamento della normativa tecnica di riferimento. L'obiettivo di circa 14,5 milioni di misuratori (pari a circa il 65,7% del parco installato) da sostituire entro il 2018 dovrebbe essere pertanto realizzato sostituendo mediamente oltre 3 milioni di misuratori all'anno, con uno sforzo non sostenibile sia da parte dei produttori dei misuratori elettronici sia da parte delle imprese di distribuzione. Tale sforzo si ripeterebbe ciclicamente ogni 15 anni in occasione della scadenza del bollo metrico dei nuovi misuratori determinando discontinuità delle attività operative e disottimizzazioni rispetto ad una programmazione delle attività più distribuita nel tempo. Tenuto conto dei vincoli e delle difficoltà sopra elencate, si ritiene auspicabile che l'Autorità preveda una ridefinizione del piano di roll out dei misuratori elettronici mass market, posticipando la scadenza del 2018.

Le osservazioni di dettaglio sui punti di discussione richiamati dall'Autorità vengono riportate nelle successive sezioni del documento.

2 DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO

S 1. Osservazioni sull'ipotesi di definire un periodo regolatorio della durata di sei anni, con contestuale introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo.

S 2. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento infra-periodo dei parametri del WACC.

La proposta dell'Autorità di prevedere un periodo regolatorio di sei anni introducendo revisioni infra-periodo è in linea generale condivisibile. L'evoluzione del quadro normativo che presuppone una profonda riforma del settore richiede infatti un quadro regolatorio chiaro, stabile e sostenibile *[omissis]*.

[omissis] si ritiene condivisibile l'introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo come la revisione biennale del WACC. Al riguardo si ritiene opportuno prevedere l'aggiornamento con cadenza biennale del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11.

Infine l'orientamento dell'Autorità di prevedere una revisione triennale degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività si ritiene percorribile, così come si ritiene opportuno prevedere una verifica del valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas", in ragione delle incertezze relative alla sua determinazione, come illustrato nella risposta al successivo punto di discussione S.6.

3 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

S. 3. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi.

Relativamente al tema del riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari si ritiene innanzitutto che, nel caso in cui nell'anno di riferimento i costi operativi effettivi risultassero maggiori dei costi operativi riconosciuti, i costi operativi riconosciuti per il primo anno del nuovo periodo di regolazione debbano essere almeno pari ai costi operativi effettivi. Si ritiene inoltre che la determinazione del costo effettivo sostenuto nell'anno 2011 debba essere desunto dai rendiconti separati resi disponibili dalle imprese distributrici e che il costo operativo riconosciuto debba essere integrato con gli eventuali maggiori costi consuntivati nell'anno 2012 [omissis] anche attraverso la definizione del parametro che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo. In tal modo verrebbero intercettati anche i maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese per l'installazione della telelettura sui gruppi di misura di calibro maggiore di G6. Di tali maggiori costi dovrebbe essere fornita evidenza all'Autorità attraverso una specifica raccolta dati da effettuarsi presso un campione limitato di imprese rappresentative così da poter dimensionare più correttamente i costi riconosciuti all'inizio del nuovo periodo di regolazione. In ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento finale, si richiede a codesta Autorità di voler rendere disponibili agli operatori i livelli unitari dei costi operativi riconosciuti per punto di riconsegna e dei fattori di recupero di produttività al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti.

Con l'avvio degli affidamenti secondo il nuovo regime definito con il decreto legge 159/07, si ritiene che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo a tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 407/2012/R/gas, debbano trovare copertura in tariffa attraverso il riconoscimento, per la durata del periodo di concessione, di una quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto al fine di garantire certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara. Parimenti si ritiene che debba essere riconosciuto in tariffa il corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai

sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del decreto 226/11 a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla medesima stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

S 4. Osservazioni sull'ipotesi di implementazione dell'opzione T1.A, illustrata nel documento 56/2013.

S 5. Osservazioni sui criteri individuati per la valorizzazione delle componenti da applicare alle "nuove" gestioni d'ambito.

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari, [omissis], si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita. Diversamente, tra le diverse opzioni indicate dall'Autorità, appare preferibile l'opzione T1.A che prevede di fissare corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione:

- associati alla singola impresa distributrice e differenziati per classe dimensionale e per densità di clientela servita, da applicare alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale in continuità con quanto attuato nel precedente periodo di regolazione;
- associati all'ambito territoriale di concessione e differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle "nuove" gestioni per ambito, [omissis].

S 6. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura – installazione e manutenzione.

L'orientamento dell'Autorità di riconoscere un livello di base dei costi operativi di installazione e manutenzione, comune a tutti gli operatori, e un elemento aggiuntivo ($\Delta CVER_{unit,t}$) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas" si ritiene condivisibile. Parimenti si ritiene opportuno prevedere

una verifica annuale del valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ in ragione delle incertezze relative alla sua determinazione e degli approfondimenti che l'Autorità sta effettuando presso le Camere di Commercio con un eventuale conguaglio qualora dalle verifiche risultasse un eccessivo scostamento tra il valore riconosciuto e quello effettivamente sostenuto dagli operatori. Al riguardo si segnala che la componente $\Delta CVER_{unit,t}$ deve comprendere, oltre agli oneri connessi agli adempimenti di cui al DM 75/12, anche i maggiori costi sostenuti per la manutenzione dei gruppi di misura teleletti con calibro maggiore di G6; infatti, rispetto a un gruppo di misura tradizionale, un gruppo di misura teleletto richiede frequenti interventi sul campo in seguito a mal funzionamento degli apparati di trasmissione e/o di conversione, anche dovuti ad atti vandalici da parte di ignoti.

S 7. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi per la commercializzazione e per il servizio di misura - raccolta, validazione e registrazione.

L'orientamento dell'Autorità di non introdurre differenziazioni per classe di impresa con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di raccolta, validazione e registrazione e dei costi di commercializzazione si ritiene condivisibile. Relativamente al dimensionamento della componente tariffaria si segnala che i costi di raccolta, validazione e registrazione dei dati sui gruppi di misura di calibro maggiore di G6 devono anche tener conto dei costi di rilevazione manuale della lettura presso i gruppi di misura che, per guasto/danno agli apparati o per mancanza di copertura telefonica, non hanno reso disponibile la telelettura; poiché in tali casi le attività di rilevazione dei dati di misura in campo non sono programmabili, i relativi costi sono sensibilmente superiori a quelli connessi con la rilevazione periodica dei dati di misura sui gruppi di misura tradizionali.

S 8. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione dei tassi di recupero di produttività.

Relativamente al tema della fissazione degli obiettivi di recupero di produttività, considerato che dall'anno 2001 è stato richiesto alle imprese di distribuzione un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi [omissis], si ritiene che

ulteriori margini di efficienza possano essere raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione soltanto attraverso processi di aggregazione. *[omissis]* In ogni caso, qualora fossero previsti obiettivi di recupero di efficienza nel quarto periodo di regolazione, si ritiene che essi debbano essere articolati in coerenza con quelle che saranno le scelte dell'Autorità in tema di determinazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi. In caso di estensione del periodo di regolazione a sei anni si condivide la proposta dell'Autorità di prevedere una revisione degli obiettivi di recupero di produttività a metà periodo con una eventuale rimodulazione che tenga conto dei risultati conseguiti nel primo triennio. Relativamente al servizio di distribuzione l'intenzione dell'Autorità di determinare obiettivi di recupero di produttività differenziati per dimensione di impresa, da applicare ai corrispettivi unitari d'impresa per le "vecchie" gestioni comunali e un unico obiettivo di recupero di produttività da applicare alle nuove gestioni d'ambito si ritiene condivisibile. Parimenti si ritiene condivisibile l'intenzione dell'Autorità di porre a zero, per le nuove gestioni d'ambito, l'X-factor per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio. Relativamente al servizio di misura si ritiene opportuno confermare l'applicazione di un obiettivo di recupero di produttività unico a livello nazionale. Infine, per quanto riguarda il servizio di commercializzazione, l'orientamento dell'Autorità a porre pari a zero l'X-factor per il quarto periodo di regolazione si ritiene condivisibile.

S 9. Osservazioni sulle ipotesi per l'introduzione e il calcolo del profit sharing alla fine del quarto periodo regolatorio.

L'ipotesi di ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso di un periodo di regolazione è in linea di principio condivisibile. Tale ripartizione si ritiene debba essere effettuata a livello aggregato nazionale.

S 10. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per le località in avviamento.

In un'ottica di continuità e di stabilità regolatoria, si ritiene opportuno non apportare modifiche alle regole vigenti in merito al calcolo dei punti di riconsegna attivi

rilevanti ai fini della fissazione del vincolo ai ricavi ammessi calcolati come prodotto del tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in avviamento e il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT. Tuttavia, qualora l'Autorità fosse orientata a riconoscere un livello dei costi operativi applicando una maggiorazione, in termini percentuali, al costo operativo unitario massimo calcolato a livello di singole imprese distributrici, sulla base dell'opzione T1.A (ossia al costo unitario riconosciuto previsto per le imprese di piccole dimensioni operanti in aree a bassa densità), si ritiene che tale maggiorazione debba essere definita attraverso un coefficiente moltiplicativo del livello base non inferiore a *[omissis]*.

4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

S 11. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato.

Relativamente alla determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate per il quarto periodo regolatorio si ritiene opportuno che questo avvenga per ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti, [omissis]. Tale previsione si rende ancor più necessaria considerato che gli investimenti centralizzati forniscono un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas. [omissis] Per alcune tipologie d'investimento su cui impatta fortemente l'evoluzione normativa e regolatoria (es. software) risulta difficile, se non impossibile, introdurre parametri standard di riferimento, in quanto non esiste una loro dipendenza lineare con i punti di riconsegna. [omissis] La determinazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato si ritiene debba avvenire sulla base dei dati riportati nei rendiconti annuali separati relativi all'anno 2011 integrati con i dati consuntivati nell'anno 2012 [omissis]. Di tali dati potrebbe essere fornita evidenza all'Autorità attraverso una specifica raccolta da effettuarsi presso un campione limitato di imprese rappresentative al fine di poter dimensionare più correttamente i nuovi livelli riconosciuti all'inizio del nuovo periodo di regolazione. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse adottare valori parametrici a copertura del capitale investito centralizzato, si ritiene che il livello del capitale investito dovrà essere determinato con riferimento al sotto-insieme di imprese utilizzato per la fissazione del costo operativo riconosciuto, in modo da garantire una più coerente copertura dei costi, tenuto conto delle differenti soluzioni make or buy e quindi del diverso grado di terziarizzazione delle funzioni centralizzate tra imprese. Tra le ipotesi di regolazione T.2 prospettate dall'Autorità, appare preferibile l'opzione T2.0 che prevede di fissare i livelli dei valori unitari delle immobilizzazioni centralizzate relative alle tipologie di cespiti immobili e fabbricati industriali e altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali unici su tutto il territorio nazionale applicati sia alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale, sia alle "nuove" gestioni per ambito. In tal modo verrebbe assicurata continuità regolatoria e compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore. [omissis]

Infine in relazione alla composizione del capitale investito netto centralizzato non si ritiene condivisibile la deduzione di eventuali poste rettificative in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto.

S 12. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura.

Come osservato in più occasioni, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate. Relativamente alla possibilità che tali concentratori possano essere sostituiti da servizi offerti dai provider telefonici, si segnala che tale alternativa non esiste al momento sul mercato né è possibile prevederne un'eventuale disponibilità a breve. In ogni caso l'orientamento dell'Autorità di valutare una differenziazione dei costi riconosciuti in funzione della densità in concomitanza del roll out dei misuratori per il mass market e quindi di rinviare la differenziazione di tale componente, mantenendo nel frattempo indifferenziato il livello della medesima componente, si ritiene condivisibile.

S 13. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas.

S 14. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei casi di raggruppamento di imprese.

In linea generale, si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili.

La proposta dell'Autorità circa le verifiche finalizzate al riconoscimento al gestore dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset a fini regolatori non si ritiene condivisibile. Le disposizioni normative in vigore (art. 24, comma 3 del D.lgs. 93/11 e art. 5, comma 14 del decreto 226/11) definiscono, infatti, un quadro compiuto di regole per le quali al distributore viene riconosciuto, attraverso rate di ammortamento posticipate, l'eventuale scostamento positivo tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette di località. *[omissis]*

Infine, come osservato in risposta al precedente punto di discussione S.12 si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località e non in quello delle immobilizzazioni centralizzate.

S 15. Osservazioni sui criteri di determinazione del capitale circolante netto e delle poste rettificative.

Con riferimento alla determinazione del capitale circolante netto si concorda con la proposta dell'Autorità di confermare anche per il quarto periodo di regolazione la metodologia parametrica per il calcolo del suo valore. *[omissis]* In ogni caso, qualora l'Autorità intendesse prevedere l'applicazione di una percentuale unica nazionale ai fini della valorizzazione delle poste rettificative, calcolata sulla base della loro incidenza valutata a livello aggregato nazionale, si ritiene opportuno che l'Autorità fornisca preventivamente il valore di tale percentuale prima che gli operatori possano esprimere una valutazione in merito.

S 16. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei contributi.

In linea generale non si ritiene condivisibile il mancato degrado dei contributi in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), *[omissis]*.

Si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione da quelli ottenuti negli anni successivi. Per

i primi si ritiene che i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione [omissis]. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica. Diversamente, per i contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi. Si ritiene inoltre che i contributi non possano essere portati in detrazione dei costi operativi ma esclusivamente del capitale investito.

S 17. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

S 18. Osservazioni sulle ipotesi di assorbimento del lag regolatorio.

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

Tuttavia, alcune argomentazioni esposte dall'Autorità relativamente alla definizione dei valori dei parametri che concorrono alla determinazione del WACC per il quarto periodo di regolazione non si ritengono condivisibili.

Con riferimento al tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf" si ritiene che, in un'ottica di continuità con il precedente periodo regolatorio, esso venga

determinato utilizzando la media degli ultimi 12 mesi disponibili dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevato dalla Banca d'Italia. *[omissis]*, si condivide la previsione di un aggiornamento del livello del WACC con frequenza biennale nel corso del periodo di regolazione. Tuttavia, al fine di non diluire eccessivamente la visibilità e la stabilità del quadro regolatorio, si ritiene che tale revisione debba avvenire attraverso il solo aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf" sulla base della media degli ultimi 12 mesi disponibili dei BTP decennali, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11. Si ritiene, altresì, necessario mantenere anche per le future revisioni tariffarie come riferimento del rendimento delle attività prive di rischio il BTP decennale rilevato dalla Banca d'Italia, *[omissis]*. Il valore del parametro "rf" si ritiene debba essere calcolato con riferimento al periodo *[omissis]*, compatibile con i tempi previsti per l'adozione del provvedimento finale secondo quanto definito dall'Autorità e che il medesimo intervallo temporale *[omissis]* debba essere utilizzato ai fini delle successive revisioni infra-periodo.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (beta unlevered), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali *[omissis]*, si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere inferiori a parità di rapporto D/E a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione *[omissis]*. Analogamente, la proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti β per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas e tenuto conto che le due attività presentano diversi livelli di maturità sia tecnologica che gestionale.

Relativamente al livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E) per il quarto periodo di regolazione si ritiene che, *[omissis]*, non possa essere adottato un valore superiore a quello riconosciuto nel corrente periodo *[omissis]*.
[omissis]

Con riferimento alla fissazione del livello tendenziale di inflazione atteso per il quarto periodo di regolazione, si ritiene che tale valore debba essere fissato pari a *[omissis]*, così come riportato nel Documento di Economia e Finanza 2013. *[omissis]*

La proposta dell'Autorità di neutralizzare l'effetto del time lag regolatorio attraverso il riconoscimento nel capitale investito dei nuovi investimenti effettuati nell'anno t-1, a meno di conguaglio in sede di perequazione, si ritiene condivisibile. Qualora l'Autorità intendesse mantenere la maggiorazione del tasso di remunerazione si ritiene che tale maggiorazione debba essere applicata a tutti i nuovi investimenti realizzati ivi inclusi i lavori in corso e debba essere non inferiore al *[omissis]*, in analogia a quanto applicato per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11. *[omissis]*

Relativamente ai meccanismi d'incentivazione dei nuovi investimenti, si ritiene opportuno confermare anche per il quarto periodo di regolazione quanto previsto dall'Autorità nel terzo periodo regolatorio. *[omissis]* Nell'ambito del procedimento di consultazione in atto, potrebbero essere individuati nuovi settori d'intervento per i quali adottare, in via sperimentale, meccanismi d'incentivazione misti che combinino logiche input based con logiche output based. Fra i possibili settori d'intervento, si propone quanto segue:

- evoluzione della cartografia di rete in ottica "GIS" – Geographic Information System: realizzazione di un sistema informativo che, oltre a permettere l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni tecnico-operative derivanti da dati geografici (geo-riferiti) dei componenti della rete di distribuzione, integri gli ambiti gestionali quali l'analisi dell'assetto rete, la protezione elettrica e la ricerca dispersione, consentendo un eventuale collegamento con il telecontrollo di elementi di rete. Un tale sistema può comportare un efficientamento dell'operatività del distributore;
- realizzazione di sistemi di consuntivazione delle prestazioni di rete sul campo attraverso tecnologie di Work Force Management (WFM), con benefici quali l'ottimizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi, il contenimento del fenomeno del reclamo e la diminuzione dei fuori standard, oltre che una tempestiva comunicazione, di quanto effettuato, alle società di vendita;

- predisposizione di un sistema informativo per la gestione on-line delle attività di accertamento documentale post-contatore, con il tracking della pratica da parte del cliente finale e la gestione informatizzata e telematica delle dichiarazioni da parte dell'installatore. Fra i conseguenti benefici si possono individuare l'ottimizzazione del flusso informativo, il contenimento dei tempi di completamento della pratica e la garanzia della sicurezza del sistema gas.

S 19. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati.

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei cespiti centralizzati, [omissis], si evidenzia l'opportunità di allineare le vite utili delle immobilizzazioni materiali e immateriali a 5 anni in analogia alle scelte effettuate in altri settori regolati.

S 20. Osservazioni sugli orientamenti per determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti di località.

In relazione alle ipotesi di revisione delle vite utili si ritiene che il costo a copertura degli ammortamenti dei cespiti di località debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento di un ammontare non inferiore al valore lordo del cespite al termine della vita utile regolatoria. [omissis]

Relativamente alla tipologia di cespiti del servizio di misura inerente ai dispositivi addizionali (add-on), la proposta dell'Autorità di prevedere una vita utile pari a quindici anni non si ritiene condivisibile: per tale categoria di cespiti si ritiene debba essere prevista una vita utile pari a 5 anni.

S 21. Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.

Relativamente all'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni centralizzate, si ritiene opportuno che questo venga effettuato sulla base dei costi

effettivamente sostenuti da ciascuna impresa di distribuzione. Nel caso di adozione di valori parametrici si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di rimuovere la franchigia prevista per l'aggiornamento dei valori unitari a copertura dei costi relativi a immobili e fabbricati non industriali. In ogni caso si ritiene che l'aggiornamento annuale, in un'ottica di trasparenza e prevedibilità dei meccanismi regolatori, debba essere effettuato esclusivamente applicando l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi *[omissis]*

S 22. Osservazioni sulle ipotesi per il riconoscimento dei nuovi investimenti.
S 23. Osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri parametrici per l'aggiornamento dello stock di capitale valutato a VIR
S 24. Osservazioni sulle ipotesi per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo

La valutazione dei nuovi investimenti si ritiene debba avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi standard anche attraverso gli esiti di un monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. A tale riguardo, tra le ipotesi di regolazione prospettate dall'Autorità, appare quindi preferibile l'opzione T3.0 che prevede la valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete relative al servizio di distribuzione sulla base dei costi effettivi. Tale soluzione dovrebbe essere mantenuta per l'intero quarto periodo di regolazione, *[omissis]*. Considerato inoltre che nell'ambito delle nuove concessioni le decisioni di investimento delle imprese dovranno riflettere le indicazioni degli Enti locali concedenti contenute nelle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, si ritiene che l'adozione di costi standard debba tener conto della differenziazione degli interventi in relazione al grado di metanizzazione raggiunto dal Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale, alle caratteristiche del territorio, ecc.. *[omissis]*

***S 25.** Osservazioni sulle ipotesi sull'introduzione di un tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento.*

Per le località in avviamento, ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi, si ritiene che il costo riconosciuto a copertura del capitale investito debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati. Con riferimento al costo riconosciuto a copertura degli ammortamenti si ritiene che esso debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento di un ammontare non inferiore al valore lordo del cespite al termine della vita utile regolatoria.

5 TARIFFE E PEREQUAZIONE

S 26. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione della tariffa di riferimento.

Relativamente al servizio di distribuzione, l'orientamento dell'Autorità di confermare l'attuale struttura monomia delle componenti a copertura dei costi di capitale di località e centralizzate si ritiene condivisibile. Al contrario, per la determinazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione, non si ritiene condivisibile prevedere l'introduzione di una struttura binomia, con individuazione di una componente espressa in euro/pdr e una componente espressa in euro/smc. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque prevedere la modifica dell'attuale struttura monomia con una struttura binomia, si ritiene che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito pari al 5% sia troppo elevato, essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito. Prima di procedere ad una eventuale modifica della forma del vincolo ai ricavi ammessi si ritiene opportuno effettuare una specifica raccolta dati presso gli operatori al fine del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti e per non introdurre una eccessiva variabilità nei ricavi degli operatori. Infine si ritiene che l'eventuale nuova componente variabile non debba essere assoggettata a recupero di produttività, trattandosi di costi passanti.

Relativamente al servizio di misura, come osservato in più occasioni, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate. In ogni caso, qualora venisse confermato il riconoscimento parametrico di tali costi, in particolare rispetto all'articolazione per classe di densità, si ritiene che, prima di introdurre eventuali revisioni dell'articolazione della componente della tariffa di misura a copertura dei costi dei concentratori, l'analisi sull'attuale

differenziazione della componente $t(con)_{t,d}$ proposta dall'Autorità debba essere effettuata attraverso una specifica raccolta dati presso gli operatori.

Infine la proposta dell'Autorità di confermare la definizione di una tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione si ritiene condivisibile.

S 27. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie.

S 28. Osservazioni sull'ipotesi di differenziazione delle quote fisse per raggruppamenti di classi di gruppi di misura.

Tenuto conto che l'Autorità, nella definizione delle regole per la fissazione dei corrispettivi a copertura dei costi del servizio, intende perseguire l'orientamento ai costi delle tariffe e la stabilità dei ricavi per le imprese esercenti, si ritiene opportuna una revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione. Con l'attuale struttura infatti solo una quota parte dei costi di capitale viene coperta dalle quote fisse mentre è noto che, non solo i costi di capitale, ma anche i costi operativi sono prevalentemente fissi e solo in minima parte correlati alla quantità di gas trasportato nelle reti. Al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, si ritiene opportuno prevedere una rimodulazione dell'articolazione tariffaria di riferimento aumentando il peso delle componenti fisse secondo quanto previsto dall'opzione T6.B, senza apportare modifiche all'articolazione della componente variabile sugli attuali otto scaglioni: tale opzione potrebbe favorire un aumento del grado di cost-reflectivity della tariffa dal momento che una quota maggiore dei ricavi ammessi troverebbe copertura nella componente fissa. L'ipotesi dell'Autorità di prevedere una differenziazione delle quote fisse per tipologia di utenza, identificate sulla base di raggruppamenti delle classi del gruppo di misura, utilizzate come proxy della capacità richiesta potrebbe evitare criticità relative all'accesso al servizio da parte delle piccole utenze. Tuttavia si ritiene debba essere verificata la disponibilità di tutte le informazioni per l'implementazione di tale revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione oppure se si renda necessaria la creazione di nuovi flussi informativi tra imprese di distribuzione e società di vendita, valutandone la tempistica per l'effettiva implementazione e i costi incrementali ad essi associati.

La proposta dell'Autorità di introdurre una differenziazione della tariffa relativa al servizio di misura anche in funzione della classe del gruppo di misura nel perseguimento di obiettivi orientati ad una tariffazione cost-reflective si ritiene possa essere valutato, fermo restando il mantenimento di una struttura della tariffa obbligatoria per il servizio di misura che preveda la sola quota fissa.

Con riferimento al servizio di commercializzazione la proposta dell'Autorità di confermare la struttura tariffaria prevista nel terzo periodo di regolazione, si ritiene condivisibile.

Infine, la proposta dell'Autorità di rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE e RS si ritiene possa essere valutata purché siano minimizzati gli interventi di carattere organizzativo e sui sistemi informativi delle imprese. Tali interventi infatti generano costi incrementali per i quali dovrebbe essere previsto un adeguato riconoscimento in tariffa e richiedono tempi tecnici per la loro implementazione nei sistemi aziendali che potrebbero non essere compatibili con l'inizio del nuovo periodo di regolazione.

S 29. Osservazioni sugli orientamenti finali relativi alla definizione degli ambiti tariffari.

Con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria, si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di mantenere le attuali sei aree geografiche del paese all'interno delle quali applicare condizioni tariffarie omogenee garantendo continuità con quanto attuato nel precedente periodo di regolazione. *[omissis]*.

S 30. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della componente tariffaria COL.

Con riferimento alla componente tariffaria canoni comunali, la proposta dell'Autorità di introdurre specifiche disposizioni che impediscano il conseguimento di ricavi effettivi superiori al livello del valore del $COL_{c,i}$, sterilizzando gli effetti legati alla variazione del numero dei pdr serviti tra l'anno t-2 e l'anno t, si ritiene condivisibile. Si ritiene opportuno che vengano definite dall'Autorità delle modalità applicative che consentano alle imprese di distribuzione di recuperare dai propri

utenti esattamente l'importo approvato dall'Autorità e di retrocederlo in pari misura alle amministrazioni comunali che ne abbiano richiesto l'attivazione. Si ritiene infine opportuno valutare un eventuale aggiornamento della norma che disciplina la determinazione del valore del COL (attualmente il riferimento è rappresentato dal vincolo ricavi dell'anno termico 2007/2008) dal momento che alcune amministrazioni comunali ritengono che la base da utilizzare per il calcolo di tale valore debba essere rappresentato da vincoli ricavi approvati dall'Autorità in anni successivi rispetto a quello definito nella delibera ARG/gas 159/08.

S 31. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente a copertura della differenza tra VIR e RAB.

La proposta dell'Autorità di definire la componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovraregionali, in un'ottica di semplificazione regolatoria ed in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria, si ritiene possa essere valutata. [omissis].

S 32. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente tariffaria ST.

La proposta dell'Autorità di valutare l'ipotesi di introdurre una specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/pdr, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11 si ritiene condivisibile. Considerato inoltre l'orientamento dell'Autorità a definire tariffe obbligatorie articolate per ambiti tariffari di dimensione macro-regionale, la proposta dell'Autorità di prevedere che anche la componente tariffaria ST sia definita per aree geografiche omogenee si ritiene possa essere valutata.

S 33. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento della tariffa obbligatoria.

La proposta dell'Autorità di modificare i criteri di aggiornamento della tariffa obbligatoria, nell'ottica di aumentare la stabilità delle determinazioni tariffarie, prevedendo che nel fissare i valori delle quote variabili si stimino i volumi distribuiti nell'anno t, sulla base delle medie annue di consumo destagionalizzate e dei trend attesi relativi al numero di pdr serviti nell'anno t, si ritiene possa essere valutata. Si

ritiene che la copertura di eventuali squilibri di gettito conseguenti a differenze tra volumi attesi e volumi effettivi debba avvenire tramite meccanismi di perequazione. In tal modo potrebbe essere ridotta la variabilità dei livelli tariffari tra un anno e l'altro così come del livello della componente UG1 a copertura degli squilibri dei meccanismi di perequazione. Si rileva infine che un aumento del peso delle componenti fisse della tariffa obbligatoria, oltre a migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, garantirebbe una maggiore stabilità delle determinazioni tariffarie.

S 34. *Osservazioni sulle ipotesi di strutturazione dei vincoli ai ricavi ammessi.*

La proposta dell'Autorità di modificare la forma del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per il quarto periodo di regolazione prevedendo in particolare che la quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi sia suddivisa in due elementi, uno dei quali legato ai volumi distribuiti, non si ritiene condivisibile. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque introdurre tale modifica, si segnala che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito (5%) indicato nel documento di consultazione appare a prima vista elevato essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito. Prima di procedere ad una eventuale modifica della forma del vincolo ai ricavi ammessi si ritiene opportuno effettuare una specifica raccolta dati presso gli operatori al fine del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti [omissis]. Al fine di garantire continuità del quadro regolatorio, si ritiene opportuno continuare ad utilizzare per il calcolo del vincolo ai ricavi ammessi i pdr serviti quali volumi di servizio (tariffe di riferimento dimensionate sul numero di pdr serviti nell'anno t-2 e vincoli ai ricavi ammessi dimensionati sul numero di pdr serviti mediamente nell'anno t).

S 35. *Osservazioni sulle ipotesi relative ai meccanismi di perequazione.*

Le proposte dell'Autorità di mantenere i meccanismi di perequazione e di adeguare per il quarto periodo regolatorio la formula della perequazione dei costi del servizio di misura per riflettere le modifiche del vincolo ai ricavi ammessi, in particolare con riferimento alle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche dei misuratori, si ritengono condivisibili. In relazione all'ipotesi dell'Autorità di modificare le modalità di determinazione dell'elemento RPM del meccanismo di

perequazione dei costi del servizio di misura, che rappresenta la penalità prevista dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i casi di ritardo nell'assolvimento degli obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici, si ritiene che l'attuale livello di penalità unitaria RPM sia già sufficientemente dissuasivo/incentivante; pertanto, non si ritiene condivisibile una sua rimodulazione.

S 36. Osservazioni sulle ipotesi relative a criteri determinazione d'ufficio, tempistiche di raccolta dati e rettifiche.

L'intenzione dell'Autorità di confermare in linea generale l'impostazione di base per il calcolo della tariffa d'ufficio in un'ottica di continuità con quanto attuato nel precedente periodo regolatorio, escludendo con finalità cautelative il primo decile di valori, si ritiene condivisibile. Si segnala peraltro che, nel caso di ambiti affidati tramite gara in cui manchino informazioni rilevanti per la determinazione dei ricavi di riferimento, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità per il gestore subentrante di utilizzare, ai fini tariffari, i dati contenuti negli obblighi informativi, quanto stabilito ai fini del calcolo del VIR nonché quanto risultante da perizie asseverate qualora disponibili.

In relazione alle tempistiche di pubblicazione delle tariffe l'intenzione dell'Autorità di scindere in due momenti distinti l'approvazione delle tariffe obbligatorie (nel mese di dicembre dell'anno t-1) e l'approvazione delle tariffe di riferimento (entro il mese di aprile dell'anno t) non si ritiene condivisibile. L'approvazione delle tariffe obbligatorie e delle tariffe di riferimento si ritiene debba avvenire contestualmente e comunque prima dell'inizio dell'anno di applicazione, *[omissis]*.

Infine, in relazione alla gestione delle richieste di eventuali rettifiche relative ai dati acquisiti nella campagna autunnale, si ritiene opportuno prevedere che queste vengano raccolte e valutate dall'Autorità con una tempistica tale da poter essere recepite nell'ambito della definizione dei saldi di perequazione da parte della CCSE.

6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETI CANALIZZATE DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE

S 37. Osservazioni sulle ipotesi relative alla regolazione della distribuzione di gas diversi dal naturale.

Considerato che la distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate presenta caratteristiche peculiari rispetto alla distribuzione di gas naturale, sia in termini tecnico-gestionali che di organizzazione del servizio, ed è caratterizzata da reti locali non interconnesse e sviluppate soprattutto nelle aree non metanizzate del paese (tipicamente aree collinari o montane), si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere una regolazione specifica per il settore. [omissis] L'intenzione dell'Autorità di valutare la possibilità di far rientrare nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo eventualmente un limite inferiore in termine di pdr serviti, si ritiene percorribile.

Relativamente all'ipotesi di rimodulazione degli ambiti tariffari gas diversi, si ritiene possa essere valutata l'ipotesi di prevedere la costituzione di ambiti regionali o sovraregionali con un meccanismo di perequazione gestito dalla CCSE che consenta di bilanciare i ricavi ammessi, fondati sul livello delle tariffe di riferimento, con i ricavi effettivi, basati sul livello delle tariffe obbligatorie, in coerenza con quanto attualmente previsto per il settore del gas naturale. Qualora l'Autorità intendesse definire ambiti tariffari coincidenti con gli ambiti di concessione dovranno comunque essere assicurati all'impresa di distribuzione i ricavi ammessi derivanti dalle tariffe di riferimento attraverso opportuni meccanismi di conguaglio/perequazione.

7 ALTRE DISPOSIZIONI

S 38. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave.

I principi esposti dall'Autorità in merito alla definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare e alla definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000 si ritengono condivisibili.

S 39. Osservazioni sulle ipotesi relative al roll out dei misuratori elettronici.

La proposta dell'Autorità di approfondire in specifici incontri con gli operatori le tematiche relative alla messa a punto del piano definitivo di roll out per il mass market, prima di formulare una nuova ipotesi di regolazione, si ritiene condivisibile. Infatti, relativamente al cronoprogramma di installazione dei misuratori elettronici G4/G6, alla luce delle difficoltà pratiche e operative conseguenti alle variazioni societarie che avranno luogo a seguito delle gare d'ambito per la concessione del servizio di distribuzione gas e la necessità di attendere il completamento della normativa tecnica di riferimento, si ritiene opportuno prevedere la ridefinizione del piano di roll out dei misuratori elettronici mass market, posticipando la scadenza del 2018. L'obiettivo di circa 14,5 milioni di misuratori (pari a circa il 65,7% del parco installato) da sostituire entro il 2018 dovrebbe essere realizzato sostituendo mediamente oltre 3 milioni di misuratori all'anno, con uno sforzo non sostenibile sia da parte dei produttori dei misuratori elettronici sia da parte delle imprese di distribuzione. Tale sforzo si ripeterebbe ciclicamente ogni 15 anni in occasione della scadenza del bollo metrico dei nuovi misuratori determinando discontinuità delle attività operative e disottimizzazioni rispetto ad una programmazione delle attività più distribuita nel tempo. Infine si segnala che la fase di inchiesta pubblica dei progetti di norma UNI/TS 11291, relativi agli standard di intercambiabilità degli smart meter, prevede di concludersi il prossimo 3 novembre; pur considerando l'approvazione delle norme a breve distanza dalla suddetta data, nel caso non pervenissero osservazioni al termine dell'inchiesta pubblica, è ragionevole escludere la disponibilità immediata sul mercato di smart meter già adeguati alle nuove norme. Tenuto conto dei vincoli e delle difficoltà sopra elencate, si ritiene

auspicabile che l'Autorità preveda una ridefinizione del piano di roll out dei misuratori elettronici mass market, posticipando la scadenza del 2018.

S 40. *Osservazioni sull'ipotesi di abolizione del regime individuale.*

In linea di principio ed in prospettiva, l'evoluzione del settore della distribuzione verso un nuovo assetto caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di imprese operanti su ambiti minimi definiti con logiche di efficientamento, potrebbe consentire di assorbire il regime individuale. Considerato che non è attualmente possibile valutare l'orizzonte temporale entro cui tale evoluzione si compirà, al fine di garantire comunque una continuità metodologica tra i periodi di regolazione si ritiene opportuno rinviare l'abolizione del regime individuale ad un periodo di regolazione successivo al quarto.